

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.**

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, dell'art. 1, comma 11 della legge 14 settembre 2011 n. 148 e dell'art. 13 comma 16 della legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento nel quale possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale

### **Art. 2 Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Quinto di Treviso, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

### **Art. 3 Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Quinto di Treviso alla data stabilita dalla normativa vigente.

### **Art. 4 Modalità di applicazione**

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota, stabilita ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

#### **Art. 5 Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2020 nella misura di 0,60 punti percentuali.
2. L'aliquota si intende tacitamente confermata anche per le annualità successive all'adozione del presente regolamento, salvo modifiche dello stesso.

#### **Art. 6 Esenzioni**

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera l'importo di euro 12.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

#### **Art. 7 Versamento**

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e dall'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

#### **Art. 8 Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2020.